

**Sentenza:** 9 maggio 2023, n. 118

**Materia:** Bilancio e contabilità pubblica – Copertura finanziaria

**Parametri invocati:** artt. 81, comma terzo, e 117, comma secondo, lettera e), Cost.

**Giudizio:** giudizio di legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** artt. 1 e 2 della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 15 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., derivante dal servizio fonia e connettività reso da Fastweb S.P.A. nell'anno 2020)

**Esito:** illegittimità costituzionale degli articoli impugnati

**Estensore nota:** Paola Garro

**Sintesi:**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli 1 e 2 della legge Regione Molise 4 agosto 2022, n. 15 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., derivante dal servizio fonia e connettività reso da Fastweb S.P.A. nell'anno 2020) in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

La prima delle due disposizioni impugnate prevede che, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è *riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della Regione Molise, per il valore complessivo di euro 304.654,10, derivante dal servizio di fonia e connettività reso da Fastweb S.P.A. nell'anno 2020*. La seconda disposizione impugnata provvede al finanziamento dello stesso debito mediante utilizzo del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, con prelievo dal capitolo di bilancio 61052.

Il ricorso governativo afferma che entrambe le disposizioni contrasterebbero, innanzitutto, con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia "armonizzazione dei bilanci pubblici"; l'art. 2, in particolare, individuerrebbe la copertura finanziaria del debito fuori bilancio di cui all'art. 1 a valere sulle risorse del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, ormai decorso. Ciò violerebbe l'art. 3 del d.lgs. n. 118 del 2011, che richiede alle pubbliche amministrazioni di conformarsi al principio contabile generale dell'annualità del bilancio, enunciato dal punto 1 dell'Allegato 1 del medesimo decreto legislativo, in forza del quale i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Il ricorso richiama, inoltre, quanto previsto in materia di debiti fuori bilancio dal paragrafo 9.1 dell'Allegato 4/2 al citato d.lgs. n. 118 del 2011, nella parte in cui prescrive che l'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione nell'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto.

In definitiva, secondo l'Avvocatura di Stato, la copertura indicata dalla norma regionale impugnata avrebbe dovuto fare riferimento all'anno 2022, nel quale il debito fuori bilancio è stato

ricosciuto, anziché all'esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023. Conseguentemente, la stessa legge regionale risulterebbe anche priva di copertura finanziaria, in violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., poiché le relative disposizioni, riguardanti una modalità di copertura finanziaria in violazione del menzionato principio contabile dell'annualità del bilancio, comporterebbero nuovi e maggiori oneri, sforniti della correlata fonte di finanziamento.

Per la Corte, la questione di legittimità degli artt. 1 e 2 impugnati è fondata poiché, come sostenuto nel ricorso governativo, il principio di annualità del bilancio - al quale le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione - prevede che i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, siano predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Tale principio, finalizzato ad armonizzare i bilanci pubblici, costituisce espressione della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

La legge regionale di riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi del comma 3 dell'art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011, deve contestualmente individuare nel bilancio le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti a tale riconoscimento. Pertanto, le risorse occorrenti non possono essere rinvenute nel bilancio di previsione che gestisce l'esercizio in cui la spesa è introdotta. Le disposizioni regionali censurate, approvate nell'agosto 2022, contrastano con il suddetto principio di annualità del bilancio, avendo l'art. 2 individuato la copertura finanziaria del debito fuori bilancio riconosciuto dal precedente art. 1 a valere sull'esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023, anziché su quello 2022 dello stesso bilancio.

Dall'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge Regione. Molise n. 15 del 2022 discende che il successivo art. 3, limitandosi a disciplinare l'entrata in vigore della citata legge regionale, non ha più ragion d'essere, come già deciso dalla Corte in precedenti giudizi (sentenze n. 161 e n. 124 del 2022).